



**COMUNE DI MEOLO**  
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA  
Piazza martiri della libertà, 1 – C.A.P. 30020  
Tel. 0421/61283-1670750; Fax 0421/618706  
E mail: [demografici@comune.meolo.ve.it](mailto:demografici@comune.meolo.ve.it)  
*P.E.C. [comune.meolo.ve@pecveneto.it](mailto:comune.meolo.ve@pecveneto.it)*

Meolo, 03.4.2020

### **Ordinanza n. 18/2020**

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in merito all'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale per contrastare il contagio da COVID-19

### **IL SINDACO**

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 31 gennaio 2020 avente ad oggetto “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”, che ha dichiarato lo stato di emergenza per rischio sanitario dal 1° febbraio sino al 31 luglio 2020;

Visti i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020, contenenti misure urgenti per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-1

Richiamato il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Evidenziato che, in considerazione delle misure già adottate per contrastare il diffondersi del virus COVID-19 e dell'evolversi della situazione epidemiologica attuale, si ritiene di dover far adottare alla popolazione tutte quelle precauzioni che possano essere utili a scongiurare e/o a diminuire il rischio di contagio;

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che conferisce ai Sindaci il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria aventi efficacia sul territorio comunale;

Visto l'art. 3 del D.l. 25 marzo 2020 n. 19, ove si prevede che i Sindaci non possono adottare ordinanze contingibili ed urgenti per contrastare l'emergenza che siano in contrasto con le misure statali;

Considerato che in ambito scientifico è ormai acclarato che la diffusione del virus avviene attraverso piccole goccioline diffuse nell'ambiente mentre si parla, si tossisce o starnutisce e che possono infettare i soggetti prossimi al contagiato o contaminare le superfici con le quali potrebbero entrare in contatto i soggetti sani;

Considerato che un rilevante numero di soggetti potrebbe essere infetto dal virus pur essendo asintomatico e che questi soggetti, proprio perché inconsapevoli, possono rappresentare un veicolo per la diffusione del virus;

Atteso che il Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, intende mettere in atto ogni misura necessaria alla riduzione della diffusione del virus e, avendo preso atto che il rischio di contagio per trasmissione oro-nasale rappresenta il momento essenziale in cui intervenire per contrastare il propagarsi della malattia, ritiene l'utilizzo della mascherina un presidio fondamentale di tutela della salute pubblica;

Ritenuto pertanto che le misure oggetto della presente ordinanza non si pongano in contrasto con le vigenti disposizioni sovraordinate, bensì in linea con le stesse;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000;

### **ORDINA**

per le ragioni indicate in premessa e fatte salve le disposizioni statali e regionali attualmente in vigore, che si intendono integralmente richiamate:

1. l'accesso ad esercizi commerciali, farmacie, uffici pubblici ed ogni altro luogo chiuso pubblico o aperto al pubblico è consentito solo indossando mascherine protettive o altre idonee protezioni;

2. i gestori degli esercizi commerciali di qualsiasi tipo devono:
  - garantirne l'accesso con modalità contingentate e comunque idonee ad evitare assembramenti di persone;
  - predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
3. i clienti che accedono agli esercizi commerciali di qualsiasi tipo devono:
  - essere un solo componente per nucleo familiare;
  - indossare un dispositivo di protezione individuale a protezione di bocca e naso (mascherina, tessuto, fazzoletto, ecc.);
4. in mancanza delle misure di protezione di cui al punto 3 l'esercente non potrà consentire l'accesso del cliente al proprio esercizio commerciale.

L'efficacia delle suddette misure ha decorrenza immediata dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e sino a lunedì 13 aprile incluso, fatta salva ulteriore proroga dei provvedimenti statali e/o regionali riferiti all'emergenza sanitaria in corso, che, se avverrà, prorogherà di diritto l'efficacia delle prescrizioni stabilite dal presente provvedimento.

#### **AVVERTE**

che le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 con le modalità previste dalla legge 24.11.1981 n. 689.

#### **DEMANDA**

a tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio comunale il controllo dell'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento;

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga trasmessa alla Regione Veneto, alla Prefettura di Venezia, alla Questura di Venezia, alle Forze di Polizia presenti sul territorio e pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune;

#### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

II SINDACO  
ing. Daniele Pavan

